

STATUTO

Art. 1

Denominazione

La Banca si denomina "Banca della Nuova Terra società per azioni" o anche in forma abbreviata "BNT Banca" o "BNT".

La Banca fa parte del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio". Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Popolare di Sondrio in base alle disposizioni del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. In particolare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del Decreto legislativo 385/1993, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 2

Sede legale

La Banca ha sede legale in Sondrio.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza, in Italia ed all'estero.

Art. 3

Oggetto sociale

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero. A tal fine, essa può compiere, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresa ogni attività ammessa al mutuo riconoscimento, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale.

La Banca può, tra l'altro, assumere partecipazioni nei limiti delle vigenti disposizioni, nonché assistere le imprese in operazioni di concentrazione, di acquisizione e dismissione di partecipazioni, di reperimento del capitale di rischio e di debito e di quotazione nei mercati regolamentati.

La Banca può emettere obbligazioni, pure nella forma di obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrants), in conformità delle vigenti disposizioni normative.

Art. 4

Capitale sociale - Modalità di variazione

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari a euro 31.315.321,00 (trentunmilionitrecentoquindicimilatrecentoventuno virgola zero zero) diviso in n. 50.000.000 (cinquantamiloni) di azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale sociale – fermo il disposto dell'articolo 2438 del codice civile – che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della banca, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la società può conferire delega al Consiglio di amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.

Art. 5

Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 6

Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'ultima annotazione sul libro dei soci.

Art. 7

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 8

Recesso del socio

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi previsti nel primo comma dell'articolo 2437 del codice civile e cioè quando i soci stessi non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Banca;
- la trasformazione della Banca;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto e di partecipazione.

Resta esclusa ogni altra causa di recesso, comprese quelle derogabili previste nel secondo comma dell'articolo 2437 del codice civile che riguardano il diritto di recedere dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Banca, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Per i termini, le modalità e i criteri di determinazione del valore delle azioni e del procedimento di liquidazione troveranno applicazione le norme di cui agli articoli 2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del codice civile.

Art. 9

Assemblea - Norme generali

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 10

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e delibera in merito alla distribuzione degli utili;
- nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione;
- nomina e revoca i componenti e il presidente del Collegio sindacale;
- determina il compenso dei consiglieri e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri e dei sindaci;
- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione predisposte dalla Capogruppo secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione degli eventuali compensi per il caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi limiti e ammontare massimo degli stessi;
- delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che sussistano i presupposti di legge per la convocazione entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi ai soci – al domicilio degli stessi quale risultante ai sensi dell'articolo 6 che precede – a mezzo di corriere privato, fax, e-mail, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'adunanza e secondo le modalità di legge. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno in discussione. Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

In mancanza del rispetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante sistemi di telecomunicazione a distanza con il luogo in cui si svolge l'Assemblea, che consentano ai soci, i quali non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto. Ciò, a condizione che sia garantita l'identificazione dei soci stessi e sia data comunicazione di tale facoltà e delle modalità per il suo esercizio nell'avviso di convocazione. In ogni caso, il presidente e il segretario dell'Assemblea devono essere presenti nella sede principale ove si considera svolta l'Assemblea.

Art. 11

Intervento in Assemblea, diritto di voto e rappresentanza

Ogni azione ha diritto a un voto.

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea per delega scritta da un'altra persona, anche non socio, salvo le limitazioni di cui agli articoli 2372 e 2373 del codice civile.

Art. 12

Presidenza dell'Assemblea – Segretario – Verbale

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 16; in difetto, è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa e, in particolare, per l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per costatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria e altresì ogniqualvolta chi presiede lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale che, iscritto nel relativo libro, viene firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. Il predetto libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 13

Costituzione dell'Assemblea

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente.

Art. 14

Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina

L'amministrazione della Banca è affidata a un Consiglio composto da un minimo di cinque fino a un massimo di undici componenti, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze ed esperienze. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto.

Almeno un quarto dei consiglieri deve essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dal comma 4 dell'articolo 147 ter del Decreto legislativo n. 58/98. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un consigliere non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di consiglieri previsto dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Art. 15

Cariche consiliari

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente e non più di due vicepresidenti, con effetto fino alla scadenza dei rispettivi mandati di consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri membri, determinandone le attribuzioni, un consigliere delegato, il quale permane in carica per tutta la durata del suo mandato di consigliere. Il consigliere delegato, se nominato, ha facoltà propositiva nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può, in alternativa, nominare un direttore generale, determinandone i poteri e la durata dell'incarico. In caso di nomina del consigliere delegato, le funzioni di direttore generale spettano al medesimo.

Alternativamente alla nomina di un consigliere delegato, il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo formato da consiglieri, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento e ne nomina il presidente. In tal caso il Consiglio provvederà anche alla nomina di un direttore generale.

Il direttore generale, se nominato, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e partecipa, con facoltà di proposta, alle riunioni del Comitato esecutivo.

Resta sempre ferma la facoltà del Consiglio di avocare alla propria competenza deliberazioni su qualsiasi materia oggetto di delega, permanendo impregiudicato il potere di proposta di ciascun consigliere in seno al Consiglio.

Art. 16

Assenza o impedimento del presidente

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal vicepresidente.

Qualora vi siano più vicepresidenti le funzioni del presidente vengono assolte, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal vicepresidente con maggiore anzianità di carica e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro vicepresidente.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidenti, le loro funzioni sono assunte dal consigliere delegato, se nominato, o, in assenza di questi, dal consigliere più anziano di età o, a parità di età, dal più anziano nella carica consiliare.

Art. 17

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione esercita i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma delle disposizioni normative vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la nomina del Comitato esecutivo e la determinazione delle relative competenze;

- b) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il contenuto e i limiti delle deleghe;
- c) la nomina e la revoca del direttore generale, stabilendone funzioni, compiti e poteri, e dell'organico della Direzione generale, determinandone il grado, i compiti, le funzioni ed i poteri;
- d) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione del rischio, nonché dei responsabili delle funzioni aziendali che le disposizioni normative vigenti assegnano all'organo con funzione di supervisione strategica;
- e) le deleghe dei poteri deliberativi in materia di erogazione del credito;
- f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, come definite dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di amministrazione recepisce la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale.

Al Consiglio di amministrazione è inoltre attribuita la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, per l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione di capitale in caso di recesso del socio, nonché in materia di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile e in materia di scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma, del codice civile.

Art. 18

Presidente - Rappresentanza e firma sociale - Mandati e procure

Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto al consigliere delegato e agli altri consiglieri esecutivi; si pone come interlocutore dell'Organo con funzione di controllo e dei comitati interni, ove istituiti.

Il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

A questi fini, il presidente provvede affinché:

- ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;
- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il presidente, oltre a esercitare le funzioni e i poteri previsti da altre norme dello statuto, sorveglia l'andamento della società e può adottare d'urgenza le decisioni e i provvedimenti – ivi compresa la promozione di azioni, istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e di cassazione – che spetterebbero al Consiglio di amministrazione, informandone lo stesso alla prima adunanza. Il presidente adotta le proprie decisioni su proposta vincolante del consigliere delegato o del direttore generale.

La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale libera competono al presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente a norma dell'art. 16 fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Al consigliere delegato o al direttore generale, se nominati, compete la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale libera nelle materie e nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può comunque attribuire il potere di rappresentare la società a singoli consiglieri, dirigenti, funzionari e dipendenti della Banca, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a estranei alla Banca per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 19

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche in luogo diverso, su convocazione fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, quando necessario ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare dovrà essere spedito ai consiglieri a mezzo di corriere privato, fax, e-mail, ovvero con altri mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicati inviando comunicazione anche con telegramma o per telefono con semplice preavviso di ventiquattro ore, ovvero nel minor termine consentito dall'urgenza delle circostanze.

Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi con le stesse modalità.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, se nominato, il direttore generale.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 16.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario oppure chiama a tale funzione il direttore generale o un membro qualificato del personale della Banca o della Capogruppo.

Qualora espressamente previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni potranno essere effettuate anche in audio/videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e sempre che le modalità di svolgimento della riunione non contrastino con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. In questo caso, le riunioni si intendono svolte nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Il suddetto libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 20

Validità delle riunioni - Deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i membri e dei sindaci effettivi.

Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21

Deleghe di attribuzioni consiliari

Fermo quanto disposto all'articolo 15, in materia di erogazione del credito e di gestione operativa, il Consiglio può delegare a componenti del personale poteri deliberativi, da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente, entro predeterminati limiti di importo graduati in relazione al rischio, sulla base delle funzioni svolte e del grado ricoperto.

Delle decisioni assunte dagli Organi delegati deve essere data comunicazione al Consiglio di amministrazione secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, dallo stesso stabilito.

In particolare, gli Organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione, sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni tre mesi.

Art. 22

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, ove istituito, è nominato dal Consiglio di amministrazione e si compone di un numero di membri, scelti tra i consiglieri, variabile, purché in numero dispari e con un minimo di tre. Dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo; può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dello stesso, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra il Comitato esecutivo e il Consiglio di amministrazione.

Alle adunanze del Comitato esecutivo partecipa, con facoltà di proposta, il direttore generale, se nominato.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato esecutivo si tengano per audio/videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e sempre che le modalità di svolgimento della riunione non contrastino con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. In questo caso, le riunioni si intendono svolte nel luogo ove sono presenti il presidente del Comitato esecutivo e il segretario.

Le riunioni sono presiedute dal vicepresidente o, in caso di nomina di due vicepresidenti, dal vicepresidente più anziano di carica; in caso di assenza o di impedimento del vicepresidente o dei vicepresidenti, dal consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione o da persona di volta in volta nominata.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con votazione palese e a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo viene redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da tutti i partecipanti alle riunioni.

Il suddetto libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, ovvero dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 23

Compenso dei consiglieri

Il compenso a favore dei membri del Consiglio di amministrazione viene fissato annualmente dall'Assemblea.

L'Assemblea determina inoltre l'importo delle medaglie di presenza e, eventualmente anche in misura forfettaria, il rimborso spese per l'intervento dei consiglieri alle riunioni degli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, fissa la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo statuto, nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Art. 24

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25

Ripartizione utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti secondo deliberazione dell'Assemblea.

Art. 26.

Dividendo

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano acquisiti alla

società.

Art. 27

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il presidente del collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente statuto.

Il Collegio sindacale vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e sul suo concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Il Collegio sindacale adempie, inoltre, a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla legge, tenendo altresì conto del ruolo che le disposizioni normative, anche regolamentari, per le banche affidano all'organo di controllo. In tale ambito, esso è tenuto, tra l'altro, ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni aziendali coinvolte nel sistema di controllo interno e l'adeguato coordinamento tra le medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio sindacale può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può altresì avvalersi delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, ricevendo, a tal fine, da queste, adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Il Collegio sindacale informa senza indugio le Autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e alle Assemblee.

Le riunioni del Collegio sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audio/videoconferenza o mediante mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e sempre che le modalità di svolgimento della riunione non contrastino con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. Del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale. In questo caso, le riunioni si intendono svolte nel luogo ove è presente il presidente.

Il controllo legale dei conti è svolto da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, secondo la normativa vigente.

Art. 28

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Banca, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29

Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.